



COMUNE DI TORANO CASTELLO

(PROVINCIA DI COSENZA)

www.comune.toranocastello.cs.it



01202000 033624

Pro.N. 0003362 del 14/04/2020 - P
Cat. Cla. UF: AMMINISTRAZIONE

Comune di
Torano Castello

ORDINANZA N. 44 DEL 14/04/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

ai sensi degli artt. 50 comma 5 e 54 co 4 e 4 bis del D.Lgs. 267/2000

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura e/o divieto di accesso, con decorrenza immediata, delle strade di competenza comunale in coerenza con l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 30 del 14.04.2020. In particolare Strade di collegamento: Casello 41 - incrocio SP241, la strada Serramezzano -Turbolo - Strada Cupini-Torrente Finita - Pezze - San Martino;

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 17/03/2020 n. 18 recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla GU Edizione straordinaria -Numero 70;

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6", pubblicato in GU Serie Generale n. 76 del 22.03.2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con efficacia sino al 03.04.2020";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 16 del 22.3.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

h) il Dipartimento di Prevenzione impartisce urgenti e immediate disposizioni per la gestione dei casi all'interno dell'RSA interessata, valutando l'utilizzo per l'isolamento di altre strutture e/o imponendo adeguate misure che prevedano percorsi assistenziali appropriati, con separazione in diversi setting assistenziali degli ospiti e dei soggetti risultati positivi o dubbi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro risultati o che risulteranno negativi, attuando per coloro che sono positivi i livelli di cura e assistenza sanitaria. Il Direttore Sanitario della Struttura è interfaccia responsabile per l'adozione di tali misure.

Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Ravvisata l'esigenza di predisporre ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti ed evitare contatti tra le persone, che non siano assolutamente indispensabili, in coerenza con le disposizioni sopra citate, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio all'interno dei Comuni interessati;

Considerato che è necessario attuare, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per rallentare il dilagare del rischio epidemiologico;

Evidenziato che la scarsità di uomini e mezzi delle Forze dell'Ordine non consente un efficace controllo dei numerosi accessi da e per questo Comune;

Ritenuto, pertanto, di disporre, in via emergenziale e fino a revoca, la chiusura delle direttrici principali da e verso il Comune di Torano Castello, interessato da diversi casi di contagio da COVID -19;

Visti:

-l'art. 54 del D.lgs 267/2000 in base al quale il Sindaco può provvedere all'emanazione di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;-
l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco, e in particolare il comma5;

Per quanto sopra

ORDINA

-Chiusura e divieto di accesso, con decorrenza immediata, delle strade di collegamento **Casello 41 - incrocio SP241, la strada Serramezzano-Turbolo, la Strada Cupini-Torrente Finita, la strada di Pezze-San Martino;**

DISPONE

DI RISERVARSI la modifica o la revoca della presente ordinanza per effetto di nuovi e diversi provvedimenti adottati dal Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o dalla Presidente della Regione Calabria in relazione al variare dello scenario epidemiologico COVID-19;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune e la comunicazione alla Prefettura -UTG di Cosenza, alla Questura di Cosenza, al Comando Carabinieri di Torano Castello, alla Provincia di Cosenza e all'ANAS sede di Cosenza, nonché di assicurarne la massima diffusione con ogni mezzo di comunicazione.

LE MISURE DI CUI SOPRA NON SI APPLICANO alle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, che espressamente recita *“al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende”* e agli operatori sanitari e dei servizi pubblici essenziali (trasportatori di beni di prima necessità), le cui amministrazioni ne sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19, come previsto dall'art. 7 del DL n. 14/2020;

AVVERTE

-Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

-Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torano Castello, 14.04.2020



II SINDACO

Lucio Franco Raimondo